

La normativa comunitaria prevede che un medico che svolge un'attività in 2 o più stati della UE (fanno parte delle convenzioni anche Regno Unito nonostante BREXIT e Svizzera) dovrà versare i contributi SOLO nello stato dove svolge l'attività principale o dove svolge un'eventuale attività di dipendente pubblico, come nel Suo caso di lavoratore subordinato. Nell'altro stato dovrà essere esonerato; ad esempio, per ottenere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAM (nel caso fosse l'Italia lo stato con l'attività secondaria) e per mantenere l'iscrizione all'Albo professionale italiano, o prolungare un esonero già in essere, è necessario trasmettere in originale:

1. il formulario A1, qualora lavori in due o più Stati della Ue con attività principale all'estero;
2. una certificazione contributiva, in luogo dell'A1, nel caso in cui lavori in modo esclusivo in uno Stato membro dell'UE. Tale certificazione deve essere firmata e timbrata dall'istituzione estera competente e deve attestare la sua esclusiva attività lavorativa in quello Stato e il versamento dei relativi contributi previdenziali. Non vanno bene le buste paga.  
In assenza di tali documentazioni, resta in essere l'obbligo contributivo di "Quota A".  
Per ulteriori informazioni sulla previdenza internazionale, è possibile consultare il link <https://www.enpam.it/news/medici-e-odontoiatri-nel-mondo-del-lavoro>
3. per riprendere la contribuzione basterà una semplice mail
4. rimanendo iscritto/a (anche da esonerato/a) avrà comunque la possibilità di continuare a svolgere attività sul suolo italiano.
5. viceversa, qualora si cancellasse dall'Ordine dei Medici automaticamente risulterà cancellata anche dalla Fondazione ENPAM.
6. si comunica infine che la normativa comunitaria non prevede la possibilità di spostare i contributi da uno stato all'altro (i contributi versati all'ENPAM) non saranno comunque persi, vista l'esistenza della totalizzazione internazionale che consente il riconoscimento degli anni versati in ogni stato se pari ad almeno 12 mesi con uno scambio di certificazioni tra enti di previdenza.
7. la retroattività massima concessa per un medico che non ha versato i contributi a causa della Sua attività all'estero è di 5 anni.
8. a seguito della nuova modalità di scambio di certificati digitali (EESSI project), può anche farci inviare dalla struttura estera di riferimento il corretto SED che fa riferimento alla legislazione applicabile estera. L'ENPAM accetterà anche questo tipo di documentazione informatica.
9. ricordiamo che qualora ci fossero contributi versati in due stati contemporaneamente e poi "coperti" successivamente dall'accettazione dell'esonero si potrà chiedere istanza di rimborso di quanto versato in eccesso all'indirizzo e-mail [contributi.quota@enpam.it](mailto:contributi.quota@enpam.it), trasmettendo un suo documento di identità in corso di validità e compilando l'apposito modulo che trova sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it). Si precisa che il rimborso viene riconosciuto a seguito dell'esito positivo delle verifiche da parte dell'Ufficio.

Viceversa, qualora la sua attività principale fosse in Italia, dovremmo essere noi a rilasciare il modello A1 che si può richiedere compilando la corretta certificazione (A1) che trova sul sito dell'ENPAM, nella sezione modulistica.